

# **BStGer CR.2020.10 vom 16. Juli 2020**

Bundesstrafgericht, 2020-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_CR.2020.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CR.2020.10)

FR: TPF CR.2020.10 du 16 juillet 2020

IT: TPF CR.2020.10 del 16 luglio 2020

## **Regeste**

Istanza di revisione delle decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione e ciò in applicazione dell'art. 38a e segg. della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).

#### **E. 1.1.1**

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali (FF 2008 7409).

- 4 -

#### **E. 1.1.2**

Nel caso in esame le decisioni RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020 sono state emanate in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato tre reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP).

#### **E. 1.1.3**

Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe quindi data la competenza della Corte d'appello per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 40 cpv. 2 LOAP, i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione. Il ricorso al Tribunale federale (di seguito: TF) contro una decisione in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Corte dei reclami penali del TPF che concerne la consegna di oggetti o beni deve essere depositato entro 10 giorni dalla notificazione (art. 84 cpv. 1 e 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

#### **E. 2.1.2**

Nel caso concreto l'istanza di revisione è stata presentata il 25 maggio 2020, solo

## **E. 2.2**

L'istanza di revisione è quindi irricevibile.

Non si è quindi entrati nel merito delle misure provvisoriale richieste dalle istanze in quanto queste ultime, con l'emanazione della presente sentenza, sono divenute prive di oggetto. 3.

3.1. L'istanza di revisione andrebbe comunque respinta anche nel merito. 3.2. Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all'art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere presentata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 3.2.1. I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere avuto luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: Commentaire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF). 3.2.2. Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all'epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere adottati con la dovuta diligenza (ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all'accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L'impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).

3.3. 3.3.1. Nel caso in esame, con scritti 9 aprile 2020 (CAR p. 1-100-176; p. 1.100.177; p. 1.100.178; p. 1.100.179; v. supra consid. C) la Corte dei reclami penali del TPF

- 6 - ha invitato le ricorrenti a produrre i documenti che attestano la loro esistenza al momento dell'inoltro del ricorso e che coloro che hanno firmato le procure sono abilitati a rappresentarle con l'avviso, ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 e 3 (Legge sulla procedura amministrativa, RS 172.021; PA) che "non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. A richiesta delle ricorrenti il termine per la consegna della documentazione richiesta è stato prorogato sino al 15 maggio 2020 (CAR p. 1.100.181-182). 3.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalle istanze, le precisazioni e i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF con lettere 9 aprile 2020 (v. supra consid. 3.3.1.), se esistenti avrebbero potuto essere adottati dalle reclamanti con la dovuta diligenza. 3.3.3. Le ricorrenti hanno inoltre avuto la possibilità di presentare tempestivamente i mezzi di prova richiesti dalla Corte dei reclami penali del TPF, atti a dimostrare anche la validità delle procure. Nulla impediva loro, se del caso, di richiedere all'istanza precedente un'ulteriore proroga del termine per reperire e presentare la documentazione richiesta. L'istanza di revisione di tali sentenze, se fosse ricevibile, andrebbe quindi respinta. 4.

Le istanti, soccombenti, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP). La tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) è posta, in solido, a carico delle istanti soccombenti.

- 7 -

#### **E. 7**

giorni dopo l'intimazione delle tre decisioni della Corte dei reclami penali del TPF del 18 maggio 2020. Al momento dell'inoltro dell'istanza di revisione non solo le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94) non erano ancora cresciute in giudicato, ma le istanti avrebbero ancora potuto presentare un ricorso al TF, cosa che sembravano intenzionate a fare, stando all'istanza di revisione (CAR p. 1.100.001-027, p. 011; istanza di revisione 25 maggio 2020, n° 22, p. 10, prima frase), e che si sono decise a fare in data 2 giugno 2020, inoltrando tre ricorsi di diritto pubblico al TF (CAR p. 1.100.279-294; p. 1.100.295- 310; p. 1.100.311-326). Ne discende che tali decisioni, di cui è stata chiesta la revisione a questa Corte e che sono state impugnate dalle qui istanti al TF, non sono suscettibili di revisione. Non si darà inoltre alcun seguito alla domanda di sospensione della procedura ricorsuale ancora pendente presso la Corte dei reclami penali del TPF (RR.2020.95), per cui appunto alcuna decisione non è ancora stata emanata da quest'ultima Autorità, per evidente incompetenza di questa Corte ad esprimersi in merito.

- 5 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.